

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATURI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, GIACOMETTI, GRIMOLDI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MINARDO, PANIZZUT, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, SUTTO, TATEO, TONELLI, ZANELLA

Divieto dell'uso della catena per gli animali di affezione

Presentata il 23 febbraio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre il divieto di detenere gli animali di affezione legati alla catena o a qualunque altro analogo strumento di contenzione, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un medico veterinario con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. Secondo molti esperti di etologia e di benessere animale, detenere un cane alla catena è una vera e propria forma di maltrattamento e rappresenta una privazione della libertà che può risultare anche

fatale per l'animale, come dimostrano le numerose vittime registrate durante gli incendi che hanno colpito la Sardegna nell'estate 2021, a causa dei quali hanno perso la vita o sono stati gravemente feriti centinaia di cani tenuti alla catena.

L'articolo 1, quindi, introduce il divieto di tenere il proprio animale di affezione legato alla catena, se non in casi specificamente previsti, mentre l'articolo 2 stabilisce che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 siano comminate sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 8.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Divieto dell'uso della catena e di analoghi strumenti di contenzione)

1. Salvo che per necessità di carattere sanitario previamente certificate dal medico veterinario, ovvero per motivi contingibili ed urgenti di sicurezza, è vietato al detentore e al proprietario di animali di affezione l'uso delle catene o di analoghi strumenti di contenzione che vincolino l'animale ad una postazione fissa.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 a 8.000 euro.

